



REGOLAMENTO COMUNALE

CONCERNENTE L'ALLACCIAMENTO DI UTENTI A RETI DI TELERISCALDAMENTO COMUNALI

PARTE 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo e obiettivo

- 1.1 Il presente regolamento definisce le condizioni tecniche, finanziarie e di utilizzo relative all'allacciamento di utenti a reti di teleriscaldamento di proprietà comunale.

Art. 2 Autorità competenti

- 2.1 Le reti di teleriscaldamento del Comune di Ascona vengono gestite per delega dall'Azienda Comunale di Ascona o da una ditta esterna incarica dal Comune di Ascona.
- 2.2 Il Municipio, tramite ordinanze municipali, precisa le modalità di utilizzo, di pagamento e le tariffe in funzione delle diverse tipologie di reti.

Art. 3 Campo d'applicazione

- 3.1 Il presente regolamento si applica agli allacciamenti da parte di utenti a reti di teleriscaldamento comunali che ne prevedono tale possibilità.
- 3.2 Per reti di teleriscaldamento comunali si intendono reti di approvvigionamento energetico a scopo termico destinate a più utenti pubblici e/o privati con trasporto di energia termica a bassa o alta temperatura.
- 3.3 Il presente regolamento unitamente alle relative ordinanze municipali, fungono da condizioni generali per i contratti di allacciamento stipulati tra il Comune di Ascona e gli utenti allacciati ad una rete di teleriscaldamento comunale.

Art. 4 Responsabilità

- 4.1 L'utente accedendo e utilizzando una rete di teleriscaldamento comunale prende atto ed accetta il presente regolamento.



PARTE 2 UTILIZZO DELLE RETI DI TELERISCALDAMENTO

Art. 5 Proprietà e manutenzione

- 5.1 Al Comune di Ascona è delegata la gestione delle reti di teleriscaldamento comunali fino al limite di proprietà indicato nel contratto di allacciamento.
- 5.2 Il Comune di Ascona è proprietario della rete di teleriscaldamento comunale e delle infrastrutture indicate nel contratto di allacciamento come proprietà comunali. Sono incluse eventuali modifiche e adattamenti operati in fasi successive alla costruzione.
- 5.3 L'impianto di teleriscaldamento comunale è realizzato, gestito e mantenuto in conformità alle normative in vigore e a tutte le direttive specifiche applicabili.
- 5.4 Le responsabilità per l'esercizio e la manutenzione delle reti di teleriscaldamento comunali così come i limiti di proprietà sono definiti nella relativa Ordinanza municipale e/o nel contratto di allacciamento.
- 5.5 Le modalità, la frequenza e l'informazione agli utenti in relazione alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle reti di teleriscaldamento sono definite nella relativa Ordinanza municipale e/o nel contratto di allacciamento.
- 5.6 La definizione dei limiti di proprietà dell'impianto interno dipende dal tipo di rete e di allacciamento. Questi sono definiti nella relativa Ordinanza municipale e/o nel contratto di allacciamento.
- 5.7 I costi, le modalità e le tempistiche per l'allacciamento di utenti ad una rete di teleriscaldamento comunale sono definiti nella relativa Ordinanza municipale e/o nel contratto di allacciamento.
- 5.8 Solo i tecnici incaricati dal Comune di Ascona sono autorizzati ad agire sui sistemi di conteggio, come pure sui sigilli apposti agli stessi. Essi sono gli unici autorizzati ad attivare o ad interrompere l'approvvigionamento mediante la posa o lo smontaggio di tali sistemi di conteggio.
- 5.9 Chiunque manomette i sistemi di conteggio del Comune di Ascona o i sigilli da essa apposti è ritenuto responsabile del danno arrecato e ne sopporta le spese di revisione, di taratura e il costo dell'energia sottratta nella forma di approvvigionamento previsto. Il Comune di Ascona può denunciare l'autore alle competenti Autorità giudiziarie.
- 5.10 Qualora l'utente o chi per esso contravviene intenzionalmente alle disposizioni tariffali o inganna in qualsiasi altra forma Il Comune di Ascona, è tenuto a rimborsare l'importo sottratto compresi interessi e spese. Il Comune di Ascona si riserva di denunciare il fatto all'Autorità penale e civile giudiziaria.



Art. 6 Beneficiari

- 6.1 La possibilità di allacciamento da parte di utenti privati a reti di teleriscaldamento comunali è definita e limitata in base al progetto della rete, alla tipologia, alla distanza dagli utenti dal tracciato, alla disponibilità della fonte energetica e all'autorizzazione di sfruttamento del vettore in uso.
- 6.2 L'utilizzo di una rete di teleriscaldamento comunale da parte di utenti privati è vincolato alla stipulazione del relativo contratto di allacciamento con il Comune.

Art. 7 Condizioni

- 7.1 Le reti di teleriscaldamento comunali possono essere utilizzate unicamente a scopo termico per l'utilizzo diretto o la produzione di caldo e/o di freddo.
- 7.2 Le reti di teleriscaldamento comunali possono essere utilizzate solo dagli utenti che rispettano integralmente quanto indicato nella relativa Ordinanza municipale e nel contratto dall'allacciamento.
- 7.3 L'utente privato allacciato ad una rete di teleriscaldamento comunale è tenuto a prelevare dalla rete unicamente l'energia necessaria al proprio utilizzo, in base al proprio fabbisogno e unicamente per l'immobile stabilito nel contratto. Non è consentito l'utilizzo da parte di terzi.
- 7.4 È fatto divieto di commerciare, vendere o cedere l'energia ricevuta o prodotta per tramite della rete di teleriscaldamento comunale a terzi. Fa eccezione la vendita di energia termica agli inquilini dell'immobile stesso stabilito nel contratto.
- 7.5 L'utilizzo di una rete di teleriscaldamento comunale implica l'accettazione del presente Regolamento, delle tariffe in vigore stabilite tramite Ordinanza municipale e del relativo contratto di allacciamento.
- 7.6 Il Comune di Ascona ha il diritto di limitare o sospendere totalmente l'approvvigionamento energetico dalle reti di teleriscaldamento comunali in particolare nei seguenti casi:
- a) forza maggiore: eventi naturali, pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, ecc.;
 - b) eventi straordinari: incendi, inondazioni, esondazioni, scariche atmosferiche, vento, neve, gelo, siccità, perturbazioni, sovraccarico della rete, ecc.;
 - c) attività legate all'esercizio: quali lavori di riparazione, manutenzioni e ampliamento degli impianti;
 - d) disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
 - e) penuria di energia: nell'interesse di assicurare l'approvvigionamento generale del paese;
 - f) imposizione delle autorità competenti.
- 7.7 Le interruzioni o restrizioni dell'approvvigionamento energetico dalle reti di teleriscaldamento comunali, prevedibili, vengono di regola comunicate per tempo all'utente attraverso i mezzi più appropriati.



- 7.8 Oltre che nei casi già citati, il Comune di Ascona si riserva il diritto di sospendere l'approvvigionamento energetico dalle reti di teleriscaldamento comunali con preavviso scritto (se la situazione non esige un intervento immediato), quando l'utente o chi per esso:
- a) utilizza impianti o apparecchi che non corrispondono alle prescrizioni vigenti, provocando in particolare disturbi sulla rete comunale al di là dei limiti consentiti dalle normative del settore;
 - b) sottrae o consuma illecitamente energia termica dalla rete comunale contravvenendo alla legge ed alle tariffe;
 - c) rifiuta o rende impossibile ai tecnici incaricati dal Comune di Ascona l'accesso alle installazioni termiche di proprietà del Comune di Ascona;
 - d) non ottempera alle richieste di pagamento delle fatture scoperte;
 - e) non si attiene alle prescrizioni del presente Regolamento o della relativa Ordinanza municipale.
- 7.9 I tecnici incaricati dal Comune di Ascona hanno il diritto di mettere fuori servizio, anche senza avvertimento alcuno, qualsiasi apparecchio o impianto difettoso e tale da presentare rischi o da mettere in pericolo persone e cose. In questa evenienza i tecnici incaricati comunicheranno tempestivamente all'utente e al proprietario dell'immobile le ragioni dell'avvenuto intervento e le modifiche richieste.
- 7.10 In caso di sospensione giustificata dell'approvvigionamento energetico dalle reti di teleriscaldamento comunali, l'utente dovrà egualmente far fronte a tutti i suoi impegni verso il Comune di Ascona senza diritto ad alcun risarcimento per eventuali danni subiti.
- 7.11 Qualora si palesasse l'esigenza di modificare le presenti condizioni dell'allacciamento, le parti si ritroveranno per valutarne il mantenimento, la modifica o la cessazione.

Art. 8 Sicurezza, ripristino e modifiche degli allacciamenti

- 8.1 In caso di guasti/rotture le modalità di intervento e di informazione sono definite nella relativa Ordinanza municipale e/o nel contratto di allacciamento.
- 8.2 Se i tecnici incaricati dal Comune di Ascona sono chiamati ad intervenire per eliminare un guasto e si constata che lo stesso si è prodotto per cause imputabili all'utente o a società da questo incaricate, le spese concernenti la ricerca e l'eliminazione del guasto saranno addebitate all'utente stesso.
- 8.3 I costi di ripristino dei collegamenti e rimozione guasti sugli impianti di proprietà del Comune di Ascona sono a carico del Comune di Ascona a condizione che le interruzioni e/o sospensioni non siano dovute a negligenza e/o a colpa di terzi.
- 8.4 Se la manutenzione o la riparazione di un collegamento richiedono la demolizione, il rifacimento, lo spostamento o l'aggiramento dell'allacciamento progettato, per il corrispettivo periodo di interruzione nell'approvvigionamento a seguito dell'intervento da parte dei tecnici incaricati dal Comune di Ascona, non è dovuto né dato alcun risarcimento danni all'utente.



- 8.5 E' esclusa ogni responsabilità del Comune di Ascona e/o richiesta di indennizzo da parte di utenti a seguito di interruzioni e/o limitazioni e sospensioni della rete di teleriscaldamento comunale per i casi indicati negli articoli precedenti 7.6 e 7.8, nonché dal suo ripristino, che dovessero comportare danni a persone, a cose materiali ed immateriali e danni patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.
- 8.6 L'utente è tenuto a prendere tutti i provvedimenti imposti dalle circostanze atti a evitare danni diretti e indiretti a persone e cose che potrebbero essere causati dall'interruzione/sospensione parziale o totale della rete di teleriscaldamento.
- 8.7 Eventuali richieste di modifica, inoltrate per iscritto, dovranno indicare il punto di allacciamento e la data desiderata per la modifica.
- 8.8 Se l'utente chiede un intervento d'urgenza oppure fuori dagli orari usuali lavorativi, dovrà pagare i costi aggiuntivi e amministrativi derivanti.

Art. 9 Diritto e limitazioni del servizio

- 9.1 Il Comune di Ascona approvvigionerà tramite la rete di teleriscaldamento comunale l'utente privato nel punto di allacciamento previsto contrattualmente e sulla base del presente Regolamento, se gli obblighi e le condizioni contenute nel presente Regolamento sono rispettati, nel limite delle proprie possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento, al mantenimento dei propri impianti e alle vigenti condizioni tariffarie.
- 9.2 Il Comune di Ascona si impegna a fornire all'utente l'approvvigionamento energetico previsto dalla rete di teleriscaldamento, nel punto di allacciamento definito, fino al massimo dei valori stipulati contrattualmente.
- 9.3 Il Comune di Ascona, in qualità di proprietario delle reti di teleriscaldamento comunali, si impegna per assicurare un servizio efficiente e costante. Non è tuttavia possibile garantire un funzionamento senza interruzioni e disturbi.
- 9.4 Il Comune di Ascona non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o malfunzionamenti alle apparecchiature/impianti/infrastrutture dell'utente privato.
- 9.5 L'utente deve adottare le disposizioni tecniche necessarie per evitare danni di qualsiasi genere agli impianti in caso di interruzioni nel funzionamento dalla rete di teleriscaldamento comunale.
- 9.6 Ogni responsabilità del Comune di Ascona per danni a persone, a cose materiali ed immateriali e danni patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti a seguito di interruzioni nel funzionamento dalla rete di teleriscaldamento comunale, è esclusa.
- 9.7 L'utente, per ovviare ai danni delle situazioni sopra descritte, è invitato a stipulare un'adeguata assicurazione per parare a tali conseguenze.



Art. 10 Contestazioni

- 10.1 L'esistenza di divergenze di ordine tecnico, fatte salve quelle elencate agli art 7.6 e 7.8, non dà il diritto alle parti di sospendere le forniture di prestazioni né il loro pagamento.

PARTE 3 TARIFFE

Art. 11 Base tariffaria

- 11.1 Le tariffe vengono definite e adattate in base all'andamento dei costi dell'energia tramite Ordinanza municipale.

Art. 12 Conteggi e tariffe

- 12.1 Gli allacciamenti degli utenti ad una rete di teleriscaldamento comunale sono equipaggiati di un sistema di conteggio per la misura dei loro consumi.
- 12.2 Per la determinazione dei consumi relativi all'approvvigionamento da una rete di teleriscaldamento comunale fa stato unicamente l'indicazione dei contatori ufficiali forniti dal Comune di Ascona.
- 12.3 La lettura dei contatori ufficiali viene eseguita periodicamente tramite telelettura. Se l'utente privato richiede una lettura straordinaria, non prevista dal Comune di Ascona, i costi derivanti saranno a proprio carico.
- 12.4 I conteggi e le relative tariffe di consumo sono suddivisi per tipologia di rete di teleriscaldamento in funzione della temperatura di esercizio e della modalità di produzione del calore.

Si distinguono le seguenti tipologie di reti di teleriscaldamento comunali:

- a) Reti di teleriscaldamento a bassa temperatura con produzione del calore decentralizzata
- b) Rete di teleriscaldamento ad alta temperatura con produzione del calore centralizzata



- 12.5 Le tariffe di consumo relative all'approvvigionamento da reti di teleriscaldamento comunali sono le seguenti:

Tipologia di rete di teleriscaldamento comunale	Tariffa per kWh di energia termica fornito CHF/kWh	Tariffa per m ³ di acqua a scopo termico fornito CHF/m ³
Reti di teleriscaldamento a bassa temperatura con produzione del calore decentralizzata	-	da 0.20 a 0.60
Rete di teleriscaldamento ad alta temperatura con produzione del calore centralizzata	da 0.10 a 0.30	-

- 12.6 In base alla tipologia di rete di teleriscaldamento è possibile che venga applicata una tassa base di potenza calcolata sulla potenza dell'impianto di destinazione con un importo annuo pari a **min. 10.- CHF/kW e max. 60.- CHF/kW.**

- 12.7 Spese generali e altri costi amministrativi:

- Pratiche amministrative	
Mutazioni di dati e contratti	da 10 a 100 CHF/a pratica
Copie fatture	da 10 a 100 CHF/a pratica
Procedure d'incasso	da 10 a 100 CHF/a pratica
Solleciti	da 10 a 100 CHF/a pratica
Tasse di cancelleria	da 10 a 100 CHF/a pratica
Diversi	da 10 a 100 CHF/a pratica
- Letture contatori su richiesta dell'utente	da 30 a 60 CHF
- Qualsiasi altra prestazione	da 80 a 120 CHF/ora

Art. 13 Verifiche ed errori di misura

- 13.1 I sistemi di conteggio delle reti di teleriscaldamento comunali rispettano le normative in vigore e vengono regolarmente verificati secondo i disposti di legge.
- 13.2 L'utente deve immediatamente segnalare al Comune di Ascona qualsiasi presunta irregolarità di funzionamento dei sistemi di conteggio delle reti di teleriscaldamento comunali.
- 13.3 In caso di contestazioni relative ai sistemi di conteggio delle reti di teleriscaldamento comunali, l'utente può richiedere che gli stessi vengano verificati presso una stazione di taratura ufficiale. L'Ufficio federale di metrologia decide sulla base delle verifiche quanto alle contestazioni formulate. Le spese di verifica, comprese quelle di smontaggio e montaggio dei contatori, sono a carico della parte in errore.



- 13.4 Errori di misura dovuti a connessioni errate, cattivo funzionamento degli apparecchi ecc. sono corretti (se la taratura non consente di stabilire il valore della correzione) sulla base del consumo del periodo corrispondente degli anni precedenti, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
Se si constata che l'inesattezza di un apparecchio di misura supera la tolleranza legale, il consumo effettivo viene stabilito in base alla percentuale di errore accertata.
- 13.5 Se è possibile stabilire esattamente o concordare l'ammontare dell'errore e la sua durata, la rettifica si estende a tutto il periodo di funzionamento difettoso, con decorrenza dall'accertamento del difetto e/o dell'errore. Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo di fatturazione contestato.
- 13.6 L'utente non può richiedere una riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti nel proprio impianto interno, a consumi dovuti ad allacciamenti abusivi da parte di terzi o ad altri motivi che esulano dal normale utilizzo della rete di teleriscaldamento comunale.
- 13.7 Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in relazione alla determinazione dei valori sostitutivi in caso di dati di lettura mancanti o plausibilmente errati, le parti si impegneranno a trovare un accordo comune.

Art. 14 Modalità di pagamento

- 14.1 Il pagamento avviene per il tramite di una fatturazione, con scadenza e modalità definite nella relativa Ordinanza municipale e/o nel contratto di allacciamento.
- 14.2 Il Municipio ha la facoltà di procedere con l'iscrizione di un'ipoteca legale a garanzia dei propri crediti derivanti dal presente Regolamento e definiti nella relativa Ordinanza municipale e/o nel contratto di allacciamento.

PARTE 4 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 Sanzioni

- 15.1 Chi contravviene le disposizioni del presente Regolamento è punibile con multe disciplinari ai sensi dell'Ordinanza federale multe disciplinari e/o in base alla Legge Organica Comunale (art. 145 e segg.).

Art. 16 Mezzi di ricorso

- 16.1 Contro le decisioni dei Servizi Comunali è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni.
- 16.2 Contro le decisioni del Municipio, è dato ricorso al Consiglio di Stato a norma di legge organica comunale.

**Art. 17 Diritto suppletorio**

- 17.1 Per i casi non contemplati nel presente regolamento fanno stato le leggi e i regolamenti vigenti applicabili nella fattispecie

Art. 18 Entrata in vigore

- 18.1 Il presente regolamento entra in vigore il 01.02.2026 previa approvazione dal Consiglio Comunale di Ascona e dalla Sezione cantonale degli enti locali.

IL MUNICIPIO



Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 dicembre 2025 e approvato dalla Sezione enti locali il 30.03.2026 (008740).